

*Note all'art. 9:*

— Per il testo dell'art. 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— La rubrica del Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è la seguente:

«Titolo II - Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I - Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative».

— La rubrica del Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è la seguente:

«Titolo II - Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo II - Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente».

— Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 12:*

— Il testo dell'art. 32 della citata legge 3 febbraio 1963, n. 69, è il seguente:

«Art. 32 (*Prova di idoneità professionale*). — L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla

conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione in esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.».

*Note all'art. 13:*

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 15:*

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

20G00125

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 2020.

**Attribuzioni di ulteriori risorse all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l'anno 2020.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 33 relativo agli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e, in particolare, l'art. 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che vengono


trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo ai datori di lavoro, nonché la definizione dell'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, decreto da aggiornare annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al predetto Fondo per il versamento dei contributi di cui all'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;



Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 che, all'art. 1, comma 332, prevede che lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, adottato ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che, a decorrere dall'anno finanziario 2016, attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 che, a decorrere dall'anno finanziario 2020, attribuisce all'INPS, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui, per complessivi euro 21.915.742,00;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 234861 del 22 novembre 2019, che ha disposto la variazione in aumento, pari ad euro 1.200.789, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali capitolo 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 254657 del 18 dicembre 2019, che ha disposto la variazione in aumento pari ad euro 1.298.982 allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali capitolo 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 e, in particolare, la Tabella 4, che ha assegnato al capitolo 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» una disponibilità, in termini di competenza, per l'anno 2020, pari a euro 71.915.742;

Considerato che, sulla base delle comunicazioni dell'INPS, le risorse trasferite relativamente all'annualità 2019, valutate anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, sono insufficienti a garantire ai datori di lavoro privati che abbiano fatto richiesta di accesso agli incentivi;

Considerato l'andamento della spesa e al fine di garantire ai datori di lavoro privati l'accesso agli incentivi, si rende necessario disporre l'integrale trasferimento all'INPS degli ulteriori 50 milioni di euro disponibili a valere sull'annualità 2020, senza trattenere alcuna risorsa in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4 dell'art. 13 della legge n. 68 del 1999;

Vista la nota del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2020, con cui si richiede il trasferimento all'INPS delle risorse di euro 50.000.000 a va-

lere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, e delle risorse, di euro 2.499.771, versate nel IV e V bimestre 2019 dai datori di lavoro al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis della legge n. 68 del 1999;

Vista la nota del Ministero dell'economia e finanze del 14 maggio 2020, con la quale si comunica di non avere osservazioni in merito all'adozione del presente provvedimento;

Vista la nota del Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, datata 5 giugno 2020, che esprime il nulla osta al prosieguo dell'iter del presente provvedimento, accolte le modifiche formali richieste;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

*Risorse attribuite all'INPS*

1. Fermo restando il trasferimento delle risorse, pari ad euro 21.915.742, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro per i disabili di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 12 marzo 1999, disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2016, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, che qui si intendono integralmente richiamati, ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui all'art. 13, commi 1 e 1-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono trasferite all'INPS per l'annualità 2020:

a) le risorse, per complessivi euro 2.499.771, versate nel IV e V bimestre 2019 dai datori di lavoro al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis della legge n. 68 del 1999;

b) le risorse, pari ad euro 50.000.000, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, annualità 2020.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2020

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
CONTE

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1801

20A04608

